



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 458

del 27-12-19

OGGETTO: Conferimento incarico legale per proporre opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al passivo ( Giusy srl- proc.36/2014)- CIG: ZF32B524OF

## Il Responsabile dell'Area Amministrativa

### Premesso che:

- con avvisi di liquidazione ICI nn: 99 e 13 , prott.8058 e 8059 del 07/11/2006, notificati in data 13/11/2006, il Comune di S.Alessio Siculo ha richiesto alla Società "Giusy srl" in persona del suo legale rappresentante, avv. Giuseppe Biondi, il pagamento dell'imposta ICI per gli anni 2003 e 2004 per l'importo di €. 152.938,55;
  - avverso i predetti provvedimenti, in data 10/01/2007 la "Giusy Srl" proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina;
  - la Commissione Tributaria Provinciale – sez. di Messina - con sentenza n.432 del 22/10/2007, depositata il 14/01/2008, accoglieva il ricorso proposto dalla "Giusy Srl" e compensava le spese di giudizio;
  - con delibera di GM n.144 del 02/12/2008 veniva affidato all'avv. Montera Francesco con studio in Messina, via S.Maria Alemanna n.25, incarico legale per proporre appello avverso la sentenza n.432/07;
  - a seguito del fallimento della Giusy il giudizio è stato riassunto (delibera di GM n.21 del 27/04/2016) , definito con sentenza n.4080/2016;
  - alla luce delle superiori vicende processuali che hanno coinvolto la società "Giusy srl", questo Ente con ricorso ex art.101 L.F., ha chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata per l'importo complessivo di € 160.895,81, dovuto dalla società fallita per Ici 2003-2004, con relative sanzioni ed interessi;
- Che** con pec asseverata al n/prot.n.9384 del 06/12/2019 l'avv. Montera ha comunicato che l'istanza di ammissione al passivo fallimentare, svolta nell'interesse del comune , a seguito della sentenza n.4080/2016 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sez distaccata di Messina, nei riguardi del passivo fallimentare Giusy srl , è stata rigettata;
- Che** l'istanza è stata ritenuta tardiva ed inammissibile da parte del Curatore ;
- Che** nell'udienza fissata per giorno 03/12/2019, con verbale stilato sullo stato passivo del fallimento Giusy srl- proc.n.36/2014 fall., detta valutazione è stata confermata dal Giudice delegato con il conseguente rigetto della domanda per "ultra-tardività";
- Che** l'avv. Montera nella nota trasmessa ( pec del 06/12/2019- prot.n.9384/2019)ha comunicato il rigetto dell'istanza ed ha evidenziato la decorrenza di 30 giorni decorrenti dal 05/12/2019 per proporre opposizione/impugnazione a detta decisione , ex art.98 L.F.
- Che** il procedimento di che trattasi, tenuto conto delle problematiche di ordine giuridico-amministrativo- tecnico, richiede un'assistenza legale specialistica;

**Che** con delibera n.165 del 18/12/2019, immediatamente esecutiva, la GM, al fine di tutelare l'Ente, ha statuito di proporre opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al passivo ( Giusy srl), demandando al responsabile dell'Area Amministrativa il conferimento dell'incarico legale, previa acquisizione di ipotesi di parcella;

**Ritenuto** per le motivazioni espresse nel succitato atto deliberativo, valutata l'opportunità e sussistendo i presupposti di tutelare l'Amministrazione Comunale, dover conferire specifico incarico legale;

**Verificato** che l'Ente risulta nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno, stante l'assenza di apposito ufficio legale;

**Dato atto** che l'art.7, comma 6, del D.Lgs n.165/2001 e smi stabilisce che le amministrazioni pubbliche per esigenze cui non possono far fronte con il personale interno, possono conferire incarichi individuali, motivando le proprie scelte in tal senso;

**Ritenuto** di poter continuare la linea difensiva intrapresa con il legale Montera, che su n/riciesta (pec del 16/12/2019) ha relazionato sullo stato della pratica, formulando un preventivo di spesa, per l'eventuale incarico pari ad € 5.500,00;

**Dato atto** di detto preventivo, asseverato al n/prot.n.9689 del 17/12/2019, il cui ammontare complessivo risulta conforme ai minimi tariffari previsti, per il relativo scaglione, dal DM n.55/2014 e smi;

**Dato atto** che il legale, per vie brevi, si è reso disponibile ad accettare l'incarico di che trattasi;

**Dato atto**, altresì, della sussistenza di particolare urgenza per il conferimento dell'incarico, stante l'imminenza dell'udienza e che tale opposizione è finalizzata ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**Viste** le linee guida Anac approvate con delibera n.907 del 24/10/2018 che forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali a norma delle quali devono essere rispettati i seguenti criteri: economicità, efficacia, imparzialità;

**Acquisito** agli atti il CIG:ZF32B524OF;

**Visto** lo schema di disciplinare, all'uopo predisposto, contenente le modalità esplicative per il conferimento dell'incarico "de quo"( All.A);

**Vista** la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 di approvazione organigramma delle funzioni delle aree con la quale il contenzioso è di pertinenza dell'area amministrativa;

**Visto** il T.U. n. 267/00;

**Vista** la LR.n.23/98;

**Visto** il D.M n.37 del 08/03/2018 modificativo del DM n.55/2014 ;

**Vista** la delibera di CC.n. 19 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

**Vista** la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa;

**Vista** la disponibilità finanziaria rilevata nell'apposito capitolo del bilancio, giusta attestazione del responsabile dell'area economica;

- **Visti altresì:**

- la legge n.247 del 31/12/2012 ;
- gli art.17 e 4 del D.lgs n.50/2016;
- il parere dell'ANAC espresso con delibera n.1158 del 09/11/2016;
- il D.Lgs n.267/2000;
- le linee guida Anac n.12 approvate con delibera n.907 del 24/10/2018;

## DETERMINA

**1.Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**2.Di conferire** incarico, per la continuità della linea difensiva intrapresa e alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa(pec del 16/12/2019, acquisita al n/prot.n.9689 del



**COMUNE DI S.ALESSIO SICULO**  
**(CITTA' METROPOLITANA di Messina)**

**Disciplinare d'incarico**

L'anno Duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Comune di S.Alessio Siculo

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile;

Il Comune di S.Alessio S. (di seguito Comune) con sede in S.Alessio S. piazza Municipio, P.Iva: 00347890832 in persona di \_\_\_\_\_ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità DA UNA PARTE

E  
L'Avv. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_ nella qualità di difensore DALL'ALTRA.

**PREMESSO CHE:**

-Il Comune di S.Alessio Siculo, così come statuito nella delibera di GM n.165 del 18/12/2019 esecutiva, è giunto alla determinazione di conferire incarico legale per proporre opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al passivo (Giusy srl) - con determinazione n. del \_\_\_\_\_, il responsabile dell'area amministrativa ha conferito incarico all'avv. \_\_\_\_\_, approvando lo schema di disciplinare d'incarico da sottoscrivere con il professionista e contenente le clausole e le condizioni contrattuali dell'affidamento;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

**Art.1**

L'incarico legale ha per oggetto l'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al passivo (Giusy srl)

Il professionista si impegna a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati.

Il professionista si impegna a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione la somma complessiva di cui al preventivo offerto (pec del 16/12/2019- acquisto al prot.n.9689 del 17/12/2019) . Dietro richiesta del legale incaricato, potrà essere elargita una somma in acconto, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti eventuali e successivi.

**Art.2**

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

#### **Art. 3**

Il valore della instauranda controversia è indeterminabile Il legale percepirà per l'incarico ricevuto, di cui al presente disciplinare, un compenso (comprensivo di ogni onere), come da preventivo inoltrato ed acquisito (pec del 16/12/2019) (minimi tariffari – DM n.55/2014);

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, al legale nominato verrà corrisposto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Qualora quanto liquidato dal giudice risultasse essere maggiore del minimo tariffario lo stesso ammontare liquidato resta di spettanza del legale incaricato.

#### **Art. 4**

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazione scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

#### **Art. 5**

Al professionista incaricato, su richiesta, potrà essere conferito un acconto da pattuire tra le parti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente (delibera di Gm n. del );

#### **Art. 6**

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi

dell'art.1453 e ss.del c.c, a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR16/04/2013, n.62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato da questo Ente con deliberazioni di GM nn:1 del 23/01/2014-17 del 27/04/2016.

#### **Art. 7**

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del legale, compresa nel compenso pattuito (pec del 16/12/2019)

#### **Art. 8**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

#### **Art.9**

Il Compenso pattuito sarà liquidato, previa presentazione di fattura elettronica, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti.

La liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o del provvedimento giudiziale adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito possono essere erogati degli acconti, su semplice richiesta dello stesso professionista, documentati e congruamente giustificati, sottoposti alla valutazione del settore competente, e comunque detti acconti non saranno superiori alla somma determinata presuntivamente nel conferimento d'incarico.

Gli acconti ove percepiti, dal professionista, dovranno essere specificati ed indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze.

#### **Art. 10**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

#### **Art.11**

Il Comune di S.Alessio Siculo, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i, informa il legale incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art.12**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

**Art. 13**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al DPR.26/04/1986,n.131.

Si allega:

- schema dichiarazione da rendere ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.39/2013

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

Per il Comune di S.Alessio S.

**DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI  
INCOMPATIBILITA'**

Il/La sottoscritto/ a \_\_\_\_\_ nata/ a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

Che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico indicato:

\_\_\_\_\_

- Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazione pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivati da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.